



DOTTORE COMMERCIALISTA

**Studio Mocrelli – Dottore Commercialista**

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

**N.28**

**News per i Clienti dello studio**

**Del 13 Maggio 2020**

**Ai gentili clienti**

**Loro sedi**

## **Definito il regime premiale ISA per l'annualità d'imposta 2019**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **con il provv. 30.4.2020 n. 183037**, l'Agenzia delle Entrate ha definito i **benefici applicabili ai diversi punteggi di affidabilità fiscale per il 2019**. Rispetto al 2018 **sono stati sostanzialmente replicati i livelli minimi richiesti**, prevedendo però la possibilità di accedere ai benefici **anche in presenza di una media calcolata sui risultati del biennio**. Ad esempio, è subordinato all'attribuzione di un **punteggio almeno pari ad 8 per il 2019**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, **il beneficio relativo all'esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: i) **50.000,00 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2020**; ii) **20.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2019**; iii) **20.000,00 euro annui relativi all'IRAP**, maturati nel periodo 2019. Tale beneficio è riconosciuto anche ai **contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5**, calcolato **attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019. **In merito alla soglia critica**, va osservato come, **rispetto al periodo 2018**, il **nuovo provvedimento confermi**, per il periodo 2019, **il livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9**, ma **introduca un'ulteriore modalità di calcolo**, alternativa all'attribuzione del punteggio in applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, rappresentata **dalla media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti in applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019**. Il citato provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2020 n.183037 dispone, inoltre, che, **per il periodo d'imposta 2019**, possono **fruire del beneficio dell'esclusione dalla disciplina delle società non operative** e delle **società in perdita sistematica** (art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017): i) i contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2019**; ii) i contribuenti con un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9**, calcolato attraverso **la media semplice dei livelli di affidabilità** ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA **per i periodi d'imposta 2018 e 2019**.



DOTTORE COMMERCIALISTA

[www.studiomocrelli.it](http://www.studiomocrelli.it)  
[info@studiomocrelli.it](mailto:info@studiomocrelli.it)

## Premessa

---

In relazione all'applicazione degli **indici sintetici di affidabilità fiscale per il 2019**, con il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2020 n. 183037 sono stati definiti **i livelli di affidabilità fiscale cui corrispondono i diversi benefici** previsti dal regime premiale.

### Osserva

Rispetto allo scorso anno, il **riconoscimento di quasi tutti i benefici può avvenire considerando**, alternativamente, il **solo punteggio ISA 2019**, oppure il **risultato della media semplice dei punteggi ottenuti per il 2018 e per il 2019**.

## Esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti per imposte dirette, IRAP e IVA

---

In corrispondenza del livello di affidabilità **almeno pari a 8 per il 2019, oppure a 8,5 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità per 2018 e 2019**, sono riconosciuti:

- **l'esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione** dei crediti di importo **non superiore**:
  - ✓ **a 50.000,00 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2020;**
  - ✓ **a 20.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2019;**
  - ✓ **a 20.000,00 euro annui relativi all'IRAP, maturati nel periodo 2019;**
  
- **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** sulla richiesta di **compensazione del credito IVA infrannuale**, maturato nei primi tre trimestri del 2021, per **crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui**.

### Osserva

**Le soglie di esonero** relative alla compensazione del credito IVA **sono cumulative**, riferendosi alle richieste di **compensazione effettuate nel 2021**.

## Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione di garanzia per il rimborso dei crediti IVA

---

In corrispondenza del **livello di affidabilità almeno pari a 8 per il 2019, oppure a 8,5** calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità per 2018 e 2019, è **riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, **sulla richiesta di rimborso**:

- del **credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2020**, per crediti d'importo **non superiore a 50.000,00 euro annui**;

→ del **credito IVA infrannuale** maturato nei **primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2021**, per crediti di importo **non superiore a 50.000,00 euro annui**.

Osserva

**Tali soglie di esonero sono cumulative**, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2021.

### Esclusione dalla disciplina delle società di comodo

In corrispondenza del **livello di affidabilità almeno pari a 9** calcolato applicando gli ISA per il **2019**, oppure come **media dei punteggi ottenuti in esito al calcolo degli ISA per i periodi 2018 e 2019**, è riconosciuta **l'esclusione dalla disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica**.

Osserva

La nuova modalità di computo costituisce un **requisito stringente se si considera**, a titolo esemplificativo, che, in **presenza di un livello pari a 8 per il 2019**, la **società godrebbe del regime premiale ove il 2018 fosse pari a 10**, mentre ne sarebbe esclusa ove nel 2018 si fosse raggiunto il livello pari a 9.

### Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici

In corrispondenza del **livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il 2019**, oppure a **9 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità per 2018 e 2019**, è riconosciuta **l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del decreto del DPR 633/72.

### Riduzione dei termini di accertamento

**L'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento** (artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 del DPR 633/72), con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo, **è riconosciuta se il livello di affidabilità per il 2019 è almeno pari a 8**.

### Determinazione sintetica del reddito

In corrispondenza del **livello di affidabilità almeno pari a 9 per il 2019**, oppure a 9 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità per 2018 e 2019, **è riconosciuta l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo** (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile **non ecceda di due terzi il reddito dichiarato**.

## Conseguimento di redditi d'impresa e di lavoro autonomo

---

Ai fini del regime premiale, **nel caso in cui i contribuenti** interessati dai benefici premiali **conseguano**, con riferimento ad un periodo d'imposta, **sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici se:**

- per entrambe le categorie reddituali, **applicano gli ISA**, ove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d'imposta, **è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.**

## Esclusione dagli ISA per i soggetti che fanno parte di un gruppo IVA

---

Relativamente **all'ambito soggettivo degli ISA**, si segnala **l'introduzione di una nuova causa di esclusione** nei confronti dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione **partecipanti a un gruppo IVA** (codice di esclusione 14 nel modello REDDITI) (art. 6 del DM 28.2.2020).

### Osserva

Come per le imprese multiattività, **tali soggetti**, pur esclusi dagli ISA, **sono comunque tenuti alla compilazione della comunicazione dei dati rilevanti** (provv. 183037/2020, § 6).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti